Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali
HOME
Indietro

Pubblicato il 05/08/2017

N. 00918/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2017, proposto da:

Sourceland Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lancieri e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto in Bari, via Vito De Nicolò, 7;

contro

Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, c.so Vittorio Emanuele, 185;

nei confronti di

Elettronica Effemme s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio, Ernesto Iannucci, con domicilio eletto in Roma, via Taro, 25;

per l'annullamento

- della Determinazione del Direttore dell'Area Vigilanza del Comune di Conversano n. 26 del 10 maggio 2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in favore della Elettronica Effemme s.r.l., della procedura aperta, espletata tramite il portale EmPULIA, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 36, comma 4, d.lgs 285/1992, e gestione di aree di sosta a pagamento senza custodia su suolo comunale (CIG: 6962683BC4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Elettronica Effemme s.r.l. e del Comune di Conversano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I. Con il ricorso in esame è contestata la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Conversano in favore della Elettronica Effeemme, in relazione alla procedura aperta, espletata tramite il portale EmPULIA, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio, a sensi dell'art. 36 comma 4, D.lgs 285/1992 e gestione di aree di sosta a pagamento senza custodia su suolo comunale, da aggiudicarsi alla stregua del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I.1 Con un unico articolato motivo di gravame, l'impresa ricorrente Sourceland soc. coop.:

a) ha assunto l'illegittimità dell'ammissione alla gara della Elettronica Effeemme, avendo essa presentato un'offerta negoziale in tesi priva delle prestazioni minime richieste dalla stazione appaltante a pena di esclusione (*ex* art. 2 del Capitolato speciale d'Appalti), non avendo offerto un software in grado di rendere disponibile all'Ente *"l'accesso ad un sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta predisposto per un sistema di infomobilità mediante pannelli a messaggio variabile che utilizzi i dati registrati dai parcometri installati su strada"*; rimandando ad una futura implementazione tecnologica il rispetto di tali condizioni minime;

b) ha evidenziato che i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante alla aggiudicataria, volti a verificare il rispetto delle condizioni minime richieste dal CSA – a seguito della richiesta di autotutela da parte della ricorrente – rappresentano un illegittimo tentativo di utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio al solo fine di consentire l'integrazione di un'offerta tecnica carente.

I.2 Contestata la lite, si sono costituiti in giudizio per resistere il Comune di Conversano e la Elettronica Effeemme, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse censure.

I.3 Sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata, all'udienza camerale del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

II. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

II.1 Come legittimamente ritenuto dalla S.A. con valutazione tecnico-discrezionale che va esente dai profili di erroneità e/o irragionevolezza sindacabili dal giudice amministrativo (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2017, n. 99), le condizioni minime prescritte dalla *lex specialis* di gara sono state sufficientemente illustrate dall'aggiudicataria, sia nella relazione tecnica che in quella di dettaglio, essendo peraltro chiaramente emersa, alla luce delle caratteristiche del software offerto, la possibilità di un suo utilizzo in funzione della realizzazione di un eventuale sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta con sistema di infomobilità mediante pannelli a messaggio variabile, avvalendosi dei dati registrati dai parcometri installati su strada.

Più in dettaglio, nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria risulta precisato che:

- *"i parcometri […] saranno remotizzabili ed interrogabili tramite il software di centrale CWO2"* (*cfr.* pag. 2 della relazione tecnica);

- *"il parcometro Cale CWT COMPACT è inoltre equipaggiato con modem GSM, GPRS, 3G al fine di consentire, tramite il software di centralizzazione CWO2 la comunicazione con un server centrale […], il trasferimento di file di configurazione e personalizzazione; telegestione e diagnosi remota […]"* (*cfr.* pagg. 3 e 4 della relazione tecnica);

- *"tramite il software gestionale dei parcometri è possibile conoscere on-line tutte le informazioni […] Attraverso l'impostazione […] si hanno a disposizione le seguenti informazioni: finanza (transazioni ore, data, importo, […] grafici statistici fasce orarie, tipo pagamento[…]); contabilità generale e puntuale con report giornalieri, mensili ed annuali; […] report contabili e statistici con analisi statistiche per parcometro zona e periodo con calcolo della rotazione della sosta; visualizzazione dello stato di fruizione e pagamento della sosta relativo ad ogni area mediante mappatura grafica del posizionamento dei parcometri sul territorio […]"* (*cfr.* pag. 5 della relazione tecnica - sezione "Software di centralizzazione gestionale CWO2").

Peraltro è rimasta incontestata la circostanza, rimarcata dalla controinteressata (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), per cui ciascun parcometro è in possesso di un modem non solo GPRS/GSM ma 3G, che gli consente di funzionare alla stregua di un evoluto *smartphone*, programmabile e remotizzabile *al libitum*, risultando, dunque, prontamente collegabile anche ad eventuali pannelli a messaggio variabile a fini informativi della cittadinanza, come richiesto dalla S.A..

II.2 Quanto all'ulteriore questione, sollevata dalla ricorrente e relativa all'inammissibilità del soccorso istruttorio invece consentito dalla stazione appaltante, basti rilevare che il chiarimento richiesto è risultato contenuto entro i limiti di una mera precisazione circa un elemento aggiuntivo dell'offerta tecnica, invero di per sé agevolmente intellegibile quale impegno alla sostituzione del software offerto in sede di gara, già valutato dalla Commissione come idoneo e completo delle richieste caratteristiche minime, con altro più evoluto di prossima uscita.

Va da sé che non avendo comportato alcuna richiesta e/o accettazione di integrazione o modifica dell'offerta tecnica, esitando in una mera conferma delle precedenti valutazioni già svolte dalla S.A. circa la completezza dell'offerta tecnica prodotta, le richieste di precisazioni della S.A. vanno considerate del tutto ammissibili, non essendosi violata la *par condicio* tra i concorrenti, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha precisato che il diritto eurounitario *"non osta a che i dati relativi all'offerta possano essere corretti o completati su singoli punti, in particolare in quanto necessitano manifestamente di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori materiali manifesti (sentenza del 10 ottobre 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, punto 32 e giurisprudenza citata).*

64 A tal fine, spetta all'amministrazione aggiudicatrice assicurarsi, in particolare, che la richiesta di chiarimenti di un'offerta non conduca, da parte dell'offerente interessato, alla presentazione di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, punto 36).

65 Inoltre, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone per quanto attiene alla facoltà di chiedere ai candidati di chiarire la loro offerta, l'amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all'esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del suo risultato, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta (sentenza del 10 ottobre 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, punto 37)". (*cfr.* Corte di Giustizia Unione Europea, sez. I, 7 aprile 2016, n. C- 324/2014).

II.3 In conclusione il ricorso è respinto.

II.4 In ragione della peculiarità della controversia, involgente aspetti di elevato tecnicismo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale *per* la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Condizioni di utilizzo Informativa privacy Regole di accesso Accessibilità Mappa del sito Guida al sito